

formi alla tecnica giuridica e legislativa, perchè vi si parla di conseguenze giuridiche e di pene accessorie, che nel codice penale non hanno riscontro. La pena accessoria, quale era sancita nei codici preesistenti, è stata espressamente ripudiata nel codice italiano, che non riconosce altre pene all'infuori di quelle indicate e tassativamente enumerate nell'articolo 11.

Poi non ci sono che effetti, penali e civili, della condanna, quali sono, in generale, disciplinati e rubricati nel titolo III del libro I.

Potea farsi questione circa la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, che è preveduta nello stesso titolo II delle pene. Ma, come essa pure non figura nel novero delle pene dell'articolo 11, il legislatore italiano, che, dopo le molte dispute in argomento e sebbene provvidenzialmente abolita in Francia, volle conservarla fra noi, anche per ragione di coerenza e di buona compagnia con quell'altro incivilissimo istituto che è il domicilio coatto, fece intendere in tutti i modi di conservarla quale un provvedimento d'indole meramente economica e preventiva, nell'interesse del medesimo condannato. Contraddirebbe pertanto al concetto e alle finalità del codice il volerla chiamar pena, e peggio ancora pena accessoria, di cui non è traccia nel codice. Anche la vigilanza speciale va quindi considerata come uno degli effetti possibili della condanna, ora applicabile *ipso jure*, ora per ministero del magistrato, e di che è pure trattato nel titolo III, tra gli effetti appunto della condanna.

Così non sono e non posson considerarsi nemmeno pene accessorie le altre sanzioni, come le interdizioni e sospensioni che siano inflitte nella sentenza di condanna e che ne possano diventare meri effetti.

Quindi, dopo aver parlato delle sanzioni diverse da quelle indicate nell'articolo primo e applicate alle sentenze, propongo che si dica: « nè agli effetti penali e civili della medesima ». Con ciò si viene a completare anche quanto è detto nell'articolo 2, dove si parla del risarcimento dei danni. Là si prevede il risarcimento come altra condizione cui è subordinato il beneficio della condanna condizionale; qui invece lo si deve prevedere come effetto che sopravvive al beneficio e che non è infirmato dal beneficio stesso.

Indicati così nella prima parte e distinti gli effetti penali e civili, nel capoverso si parla degli effetti penali, che, trascorso il termine della sospensione senz'esser decaduti dal beneficio, verrebbero razionalmente a cessare.

I profani potranno credere una sottigliezza codesta questione di formole e di espressioni; ma è troppo noto come ogni scienza e così ogni ramo di legislazione possieda il suo gergo, il suo tecni-

cismo, che attribuisce alle espressioni il loro giusto e preciso senso e valore. Il disconoscerlo sarebbe come disconoscere la scienza. E i giuristi sanno bene quanto sia importante la sua rigorosa osservanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, *relatore*. Il dissenso mi pare più di forma che di sostanza. Siamo d'accordo che la sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle conseguenze giuridiche di essa, che comprendono le incapacità e la condanna ai danni, nè a quelle che in forma generica si possono chiamare pene accessorie. Si può dire che nel codice penale non si chiamano pene accessorie la vigilanza della pubblica sicurezza ed altre forme di repressione; ma se l'onorevole Lucchini ci tiene, io, anche per mostrargli che personalmente non ho nessuna difficoltà di accogliere le sue osservazioni quando non urtano col concetto fondamentale della legge, sono disposto ad acconsentire che si dica: « alle conseguenze giuridiche di essa nè agli altri effetti penali della condanna ».

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Non si può dire soltanto: « alle conseguenze giuridiche di essa, nè agli altri effetti penali della condanna ». Ci sono delle sanzioni che non sono conseguenze, nè effetti. Poichè il codice adopera la parola: « effetti », diciamo: « sanzioni diverse ed effetti ».

GRIPPO, *relatore*. Allora l'onorevole Lucchini proponga la formula e noi l'accettiamo.

LUCCHINI LUIGI. Propongo la seguente formula dell'articolo quarto:

« La sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate nell'articolo 1 e applicate nella sentenza, nè agli effetti penali e civili della medesima.

« Gli effetti penali cessano quando, giusta la prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta ».

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 4. (*È approvato*).

#### Art. 5.

Qualora il giudice ordini che l'esecuzione della pena rimanga sospesa, il presidente o il pretore, dopo letta la sentenza, rivolge in pubblica udienza al condannato un severo ammonimento, e lo avverte che se, entro il termine in essa stabilito, commetta un delitto, la pena è scontata a norma del codice penale.

GRIPPO, *relatore*. Questo articolo subisce una